

anno 2 numero 6 novembre dicembre 2012

ISSN 2239-8015

# PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio  
e beni pubblici*

**notiziario bimestrale  
di giurisprudenza**

**EXEO**edizioni 

professionisti  
pubblica amministrazione

rimozione di tale casotto (e degli impianti in esso collocati), prima di avere adottato una qualsiasi determinazione sulle predette istanze con le quali l'interessato aveva chiaramente manifestato (e da tempo) l'intenzione di voler procedere alla regolarizzazione della propria posizione e della propria attività.7.- Né poteva costituire un ostacolo all'attività del Comune la circostanza che le domande presentate dall'interessato potevano essere considerate generiche o incomplete, tenuto conto che il Comune avrebbe ben potuto chiederne l'integrazione (per ogni possibile profilo).Solo dopo aver esaminato tali istanze e solo dopo un eventuale motivato provvedimento di diniego al rilascio dei necessari titoli abilitativi per l'occupazione del suolo pubblico e per i profili edilizi della struttura, il Comune avrebbe potuto ordinare la demolizione del casotto, utilizzando i propri poteri repressivi in materia.Essendo il Comune rimasto invece inerte di fronte alle diverse istanze presentate dall'appellante (e dai suoi danti causa), l'ordine di demolizione oggetto del ricorso deve ritenersi illegittimo.»

\*\*\*

## LE DIFFORMITÀ TRA QUANTO AUTORIZZATO E QUANTO REALIZZATO DAL CONCESSIONARIO NON DETERMINANO L'ILLEGITTIMITÀ DEL TITOLO

TAR SICILIA, SEZIONE I CATANIA n.1772 del 09/07/2012  
Relatore: Agnese Anna Barone - Presidente: Biagio Campanella

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->  
CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> INADEMPIMENTO

Sintesi: Le difformità tra quanto autorizzato dall'amministrazione e quanto realizzato dal concessionario possono determinare provvedimenti di decadenza o revoca della concessione demaniale e del titolo edilizio o eventuali ulteriori provvedimenti di autotutela o di repressione degli abusi, ma non possono costituire autonomi profili di illegittimità degli atti autorizzatori, tenuto conto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.

Estratto: «Va, ancora, osservato che tutte le censure articolate nel primo, secondo, quarto e settimo motivo di ricorso introduttivo avverso l'autorizzazione n. 16/2010 e riproposte nel ricorso per motivi aggiunti avverso l'autorizzazione n. 22/2011 non costituiscono motivi d'illegittimità dei provvedimenti, trattandosi di presunte difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato: si tratta, quindi, di fatti e circostanze che - ove adeguatamente accertate e contestate - possono eventualmente determinare provvedimenti di decadenza o revoca della concessione demaniale e del titolo edilizio o eventuali ulteriori provvedimenti di autotutela o di repressione degli abusi, ma non possono costituire autonomi profili di illegittimità dell'atto, tenuto conto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.In base alle superiori argomentazioni, il ricorso introduttivo e il

ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui sono finalizzati all'annullamento delle autorizzazioni edilizie n. 16/2010 e 22/2011, risultano, quindi, inammissibili.»

\*\*\*

## LE OPERE ABUSIVE SUL DEMANIO MARITTIMO VANNO DEMOLITE ANCHE SE FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA

TAR LAZIO, SEZIONE I QUATER ROMA n.6209 del 09/07/2012

Relatore: Rita Tricarico - Presidente: Elia Orciuolo

### DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI EDILIZIE

Sintesi: In presenza di interventi di nuova costruzione non autorizzati su terreno di proprietà demaniale (nella specie la realizzazione di due containers, impiegati come deposito di materiale nautico, e di due grandi tensostrutture) non può che essere disposta la demolizione, non rilevando il materiale col quale i manufatti sono stati realizzati, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. 380/2001.

Estratto: «Rilevato che con il ricorso in esame si impugna la determinazione dirigenziale, adottata ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 15/2008, diretta contro due containers, impiegati come deposito di materiale nautico, e di due grandi tensostrutture, l'una adibita a rimessaggio di moto d'acqua e l'altra impiegata per collocare natanti, posizionati su terreno di proprietà del demanio dello Stato - Settore marittimo; Considerato: che, in presenza di interventi di nuova costruzione, quali sono senz'altro quelli in questione, non rilevando il materiale col quale i manufatti sono stati realizzati, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. e.5, su terreno di proprietà demaniale, non poteva che essere disposta la demolizione ai sensi della citata disposizione di legge;»

### TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> STATO DI NECESSITÀ

Sintesi: La circostanza che i manufatti abusivi siano impiegati per l'esercizio di un'attività economica non li protegge dalla sanzione della demolizione, in quanto è pur sempre necessario munirsi dei prescritti titoli abilitativi.

### TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> INTERVALLI TEMPORALI LUNGI

Sintesi: Il carattere vincolato dell'attività repressiva degli abusi edilizi ed il carattere permanente dell'illecito integrato da detti abusi comporta che non sia necessaria alcuna particolare valutazione della sussistenza dell'interesse generale alla demolizione e che non assuma rilevanza il decorso del tempo dal posizionamento dei manufatti, specie se questi insistano su proprietà demaniale.

### PATOLOGIA --> ERRORE MATERIALE

Sintesi: Il travisamento delle misure degli immobili abusivi non inficia la legittimità della sanzione edilizia qualora tali immobili siano comunque agevolmente individuati.

Estratto: «che non può rilevare in contrario la circostanza che i manufatti di che trattasi siano impiegati per l'esercizio dell'attività facente capo alla Società ricorrente, in quanto è pur sempre necessario munirsi dei prescritti titoli abilitativi, la cui assenza si palesa pacifica; che il carattere vincolato dell'attività repressiva degli abusi edilizi ed il carattere permanente dell'illecito integrato da detti abusi comporta che non sia necessaria alcuna particolare valutazione della sussistenza dell'interesse generale alla demolizione e che non assuma rilevanza il decorso del tempo, in ricorso evidenziato, dal posizionamento dei manufatti, tanto più che questi insistono su proprietà demaniale; che il dedotto travisamento delle misure dei containers, anche ove fosse corrispondente alla realtà, non inficerebbe la legittimità del provvedimento, essendo in ogni caso tali containers agevolmente individuati;»

\*\*\*

## NON È PUNIBILE L'OCCUPAZIONE DI CHI ASPETTA IL RINNOVO E L'AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE

TRIBUNALE DI TARANTO, SEZIONE II PENALE del 10/07/2012

Relatore: Fulvia Misserini - Presidente: Fulvia Misserini

- Parti: Imputata: B.G.

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> REATI AMBIENTALI

Sintesi: L'accumulo di rifiuti in uno stabilimento destinato alla mitilicoltura (nella specie un camion, dei pneumatici, una sega circolare, una bilancia ed alcuni fusti) integra la contravvenzione di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista e punita dall'art. 256, D.Lgs. n. 152 del 2006.

Estratto: «La contravvenzione di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152 del 2006, poi, stabilisce che "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti pericolosi". Nel caso che ci occupa è emerso che in data 17.11.2009 uomini della Capitaneria di Porto di Taranto effettuavano un sopralluogo presso la località San Vito Sabbione e precisamente presso lo stabilimento gestito dall'odierno imputato e destinato alla mitilicoltura. Ha ricordato il maresciallo G. che in quella occasione verificarono un'area

di circa 260 mq sulla quale rinvennero "28 pneumatici per camion di grosse dimensioni, un camion furgonato adibito a deposito di cordame e attrezzature mitilicole e poi altro materiale, tipo una sega circolare, una bilancia su un carrello, c'erano alcuni fusti".Ebbene, osserva il giudice come non vi sia dubbio che da un punto di vista oggettivo questo accumulo di rifiuti integri la contravvenzione di cui in premessa;»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> ELEMENTO SOGGETTIVO E BUONA FEDE

Sintesi: L'aspettativa di rinnovo ed ampliamento della concessione demaniale marittima escluda l'elemento soggettivo della occupazione abusiva ex art. 1161 cod.nav., atteso che incide sulla "arbitrarietà" comunque richiesta dalla norma.

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> REATI AMBIENTALI

Sintesi: L'assenza di un titolo autorizzativo impedisce di fatto l'apposizione di una recinzione che impedisca un uso improprio dell'area, rendendo impossibile muovere un rimprovero penale nei confronti del precedente concessionario per una discarica che non può considerarsi con certezza a sé attribuibile.

Estratto: «va verificata la attribuibilità, da un punto di vista soggettivo, di tale situazione al B..Per effettuare questo accertamento non si può prescindere dalla verifica della situazione relativa al provvedimento di autorizzazione demaniale posseduto dall'imputato.Ha ricordato il Maresciallo della Capitaneria di Porto - ma si tratta di una circostanza documentata - come il B. fosse titolare di una concessione demaniale per un'area di 67 mq, concessione comunque "scaduta" all'epoca dell'accertamento ma per la quale l'imputato aveva avanzato richiesta di rinnovo. In realtà l'imputato sin dal 1997 - con richiesta protocollata alla Capitaneria di Porto al numero 19553/97 - aveva avanzato richiesta di ampliamento della concessione per l'estensione di circa 1.300,00 mq, richiesta che, nonostante l'assenza di un provvedimento di diniego, ad oggi non può dirsi accolta.Ebbene, osserva il giudice, come tale situazione rilevi sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, deve dirsi che tale aspettativa da parte del B. escluda l'elemento soggettivo della occupazione marittima, atteso che incide sulla "arbitrarietà" comunque richiesta dalla norma. D'altro canto, poi, la assenza di un titolo autorizzativo ha di fatto impedito all'imputato di una apposita recinzione che impedisse un uso improprio dell'area che, come ha ricordato il maresciallo G. è comunque in uno stato di abbandono, piena di baracche abusive ed è accessibile a tutti. Il Maresciallo della Capitaneria di Porto, d'altra parte, ha altresì specificato - indicandone specificatamente a verbale i numeri delle fotografie - che solo parte della discarica a cielo aperto era più vicina alla zona di spettanza del B. (certamente deve, ad esempio, considerarsi di pertinenza del B. il camion essendo risultato lo stesso di sua proprietà). Ne discende che, allora, risulti davvero impossibile muovere un rimprovero penale nei confronti del B. per una discarica che non può considerarsi con certezza a sé attribuibile.»

\*\*\*

## IL BOSCO NATURALE ASSICURA ALL'AREA UNA STABILITÀ IDRAULICA SUPERIORE AL TERRAPIENO ARTIFICIALE

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL  
TRENTINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.221 del 11/07/2012

Relatore: Alma Chietini - Presidente: Armando Pozzi

DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> REGIONI/PROVINCE -->  
PROVINCIA DI TRENTO

Sintesi: Nella Provincia Autonoma di Trento è legittimo respingere la proposta di modifica dell'andamento del corso d'acqua non necessaria per la sicurezza dell'uomo o per la protezione di beni, di opere o infrastrutture, nonché per il miglioramento ambientale (ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della l.p. n. 11 del 2007), e che, intervenendo su di un alveo attualmente "sistemato", stravolgerebbe l'insediata vegetazione ripariale autoctona che favorisce habitat idonei per la fauna e la flora (ai sensi del comma 3 dello stesso articolo).

Estratto: «7a. Con il primo mezzo il ricorrente asserisce che le argomentazioni della Provincia - che ha dunque opposto la sussistenza del rischio idrogeologico e che la sistemazione dei terreni come prospettata dal ricorrente aggraverebbe l'assetto della vallecola dove attualmente il bosco è "affermando" e svolge la funzione d'interesse pubblico di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio - non sarebbero "tecnicamente sostenibili" perché non terrebbero conto "dell'evidenza dei luoghi e dell'oggettiva portata migliorativa della soluzione progettuale proposta".7b. Le asserzioni del ricorrente non possono essere condivise. Innanzitutto occorre rammentare che il comma 7 dell'art. 13 della già citata l.p. n. 11 del 2007 stabilisce che "nell'ambito delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale" si applichi la l.p. 8.7.1976, n. 18, in materia di acque pubbliche e opere idrauliche, la quale sancisce che la modifica dei corsi d'acqua (così come la loro copertura o tombinatura) possa essere ammessa solo per preminenti ragioni d'interesse pubblico o per ragioni di sicurezza, per esigenze di accesso ai beni nonché per derivazioni d'acqua e canali demaniali a portata periodica o modulata (art. 8 bis). Ebbene il ricorrente ha chiesto di modificare il corso del Rio Ponta non per le ragioni specificate dalla riportata norma ma per ricavare un nuovo terrapieno al fine di congiungere, e conseguentemente ampliare, le superfici agricole di sua proprietà poste sui versanti dello stesso Rio. Questo risultato finale non rappresenta affatto un valore negativo (come pare ritenere il deducente commentando il provvedimento amministrativo di diniego) bensì un dato oggettivo che, però, non rientra nelle finalità solo in presenza delle quali è possibile modificare il tracciato naturale dei corsi d'acqua.7c. Per altro verso, si rileva poi che l'art. 9 della stessa l.p. n. 11 del 2007 prevede che i corsi d'acqua di competenza provinciale possano essere sottoposti a interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale "solo se gli interventi risultano necessari per la sicurezza dell'uomo o per la protezione di beni, di opere o infrastrutture di particolare valore, nonché per il miglioramento ambientale". In particolare, gli interventi ammessi devono, per quanto

possibile, salvaguardare “le altre funzioni svolte dal corso d'acqua, con particolare riferimento alla valenza ambientale, paesaggistica ed ecosistemica, migliorando le condizioni di laminazione dei deflussi e il regime idraulico del corso d'acqua e predisponendo spazi e strutture adeguate al controllo del trasporto solido”. Inoltre, è specificato anche che “per i corsi d'acqua già sistemati” gli interventi debbano tendere “al miglioramento delle caratteristiche ambientali; gli alvei sono sistemati, per quanto possibile, in modo da mantenere lo scambio tra le acque superficiali e quelle di falda, permettendo l'insediamento di una vegetazione ripariale autoctona e favorendo habitat idonei per la fauna e la flora”. Anche in questo caso l'intervento proposto non rientra nelle fattispecie di legge perché non risulta necessario né per la sicurezza dell'uomo, né per la protezione di beni né per il miglioramento ambientale: all'opposto, come già detto, esso serve a consentire il raccordo dei due piani di campagna che si trovano in sponde destra e sinistra del nominato Rio (cfr., relazione tecnica al progetto – doc. 5 bis in atti del ricorrente).7d. In definitiva, il fatto che la proposta modifica dell'andamento del corso d'acqua non sia necessaria per la sicurezza dell'uomo o per la protezione di beni, di opere o infrastrutture, nonché per il miglioramento ambientale (ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale in esame), e che, intervenendo su di un alveo attualmente “sistemato” i lavori progettati stravolgono l'insediata vegetazione ripariale autoctona che favorisce habitat idonei per la fauna e la flora (ai sensi del comma 3 dello stesso articolo), è sufficiente per non autorizzare il progetto del ricorrente.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> CATEGORIE DI BENI --> ARGINI --> BOSCO NATURALE

Sintesi: Costituisce fatto notorio che un'area boschiva sviluppatasi sui pendii naturali assestati garantisce la stabilità della situazione idraulica dei relativi terreni sicuramente in maniera migliore (anche per merito del profondo apparato radicale) rispetto ad un terrapieno artificiale, sia pure drenato, utilizzato per la coltivazione dei meli (cultivar che, oltre a presentare un apparato radicale più superficiale, è pure soggetto a periodici rinnovi), anche a causa del potenziale franamento a valle del materiale di riporto in occasione di eventi meteorologici eccezionali ma non per questo improbabili.

Estratto: «Inoltre, costituisce fatto notorio che un'area boschiva sviluppatasi sui pendii naturali assestati garantisce la stabilità della situazione idraulica dei relativi terreni sicuramente in maniera migliore (anche per merito del profondo apparato radicale) rispetto ad un terrapieno artificiale, sia pure drenato, utilizzato per la coltivazione dei meli (cultivar che, oltre a presentare un apparato radicale più superficiale, è pure soggetto a periodici rinnovi), anche a causa del potenziale franamento a valle del materiale di riporto in occasione di eventi meteorologici eccezionali ma non per questo improbabili. È quindi ancora più evidente l'assoluta irrilevanza dell'eventuale precedente coltivazione dell'area di causa: la stessa, in ogni caso, risale ad un tempo in cui l'agricoltura era basata su forze esclusivamente manuali tanto che per stessa ammissione del ricorrente, quei terreni non sono stati più coltivati con l'avvento della meccanizzazione, così che l'attuale proposta di recupero dell'area a fini agricoli necessita della notevole opera di rimodellazione di entrambi i versanti della vallecchia, che verrebbe quindi riempita con la conseguente modifica della pendenza naturale del Rio.»

GIUDIZIO --> PROVE --> VERBALE DI SOPRALLUOGO

Sintesi: Il fatto che funzionari diversi abbiano partecipazione ai sopralluoghi in relazione alle varie fasi della procedura non significa perdita di conoscenze importanti, bensì garanzia del rinnovo dell'istruttoria innanzi all'Autorità adita in sede gerarchica.

Estratto: «8b. Quanto alla contestazione relativa al fatto che funzionari diversi abbiano partecipazione ai sopralluoghi in relazione alle varie fasi della procedura, osserva il Collegio che ciò non significa “perdita di conoscenze importanti” bensì garanzia del rinnovo dell'istruttoria innanzi all'Autorità adita in sede gerarchica.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> CATEGORIE DI BENI --> ARGINI --> BOSCO NATURALE

Sintesi: È legittimo differenziare la trasformazione di un'area a bosco in una coltura dall'ipotesi in cui si tratta di riempire una vallecola solcata da un corso d'acqua, in parte appartenente al demanio, con riporti di terreno e conseguente modifica, tramite innalzamento, dell'alveo: la situazione, infatti, è ben diversa in punto di fatto.

Estratto: «9a. Con il secondo mezzo il ricorrente asserisce che l'impugnato diniego contrasterebbe con le Linee guida provinciali sul governo del territorio forestale e montano e che sarebbe mancata una valutazione unitaria del progetto rispetto alle limitrofe bonifiche già autorizzate. Anche queste asserzioni non meritano miglior sorte. 9b. È infatti errato ritenere che l'Amministrazione non abbia valutato l'attuale progetto in modo “coerente ed omogeneo” con le confinanti aree la cui bonifica è in corso di ultimazione: la deliberazione giuntale in esame dà conto dell'operata valutazione d'insieme e conclude affermando che “il progetto si differenzia dalle altre autorizzazioni per gli spiegati motivi di carattere idrogeologico che investono tutta l'area di progetto”. L'argomentazione è ineccepibile: in questo caso non si tratta solo di trasformare un'area a bosco in una coltura ma di riempire una vallecola solcata da un corso d'acqua, in parte appartenente al demanio, con riporti di terreno e conseguente modifica, tramite innalzamento, dell'alveo. La situazione ben diversa in punto di fatto dai precedenti lavori autorizzati è stata quindi analizzata “nell'ambito di una valutazione d'insieme” dall'Amministrazione provinciale la quale, peraltro, proprio per soddisfare gli interessi agricoli del ricorrente e per consentire la realizzazione di un raccordo tra le due aree laterali di sua proprietà ha anche manifestato disponibilità per “individuare una soluzione per attraversare l'alveo con i mezzi agricoli nella parte alta dell'appezzamento”.»



\*\*\*

## L'UTENTE DELLA STRADA È CORRESPONSABILE DEL PROPRIO DANNO SE NON CONOSCE LO STATO USURATO DELLE STRADE DEL PROPRIO PICCOLO COMUNE DI RESIDENZA

TRIBUNALE DI GENOVA, SEZIONE II CIVILE del 12/07/2012

Relatore: Roberto Bonino - Presidente: Roberto Bonino

- Parti: M.J.L. c. Comune di Recco

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA

Sintesi: Sussiste la responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada in caso di caduta causata dalle condizioni anomale nelle quali si trovava il bene pubblico, tali da costituire oggettivamente un pericolo per i pedoni che in quella zona potevano legittimamente usare la sede viaria per l'attraversamento sulle strisce pedonali.

Estratto: «Ciò premesso, in fatto ed in diritto si possono trarre le seguenti conclusioni: l'attrice non ha fatto un uso anomalo della cosa perché ha attraversato la strada utilizzando le strisce pedonali; la buca/avvallamento della strada tenuto conto delle dimensioni certamente non molto rilevanti come si può desumere dalle fotografie in atti non era facilmente visibile né prevedibile; il pericolo "intrinseco alle condizioni di scarsa manutenzione" in cui si trovava la strada era stato causato dallo sgretolamento dello strato bituminoso nel "corso del tempo" e/o dal "cedimento/assestamento" dell'asfalto a causa di precedenti lavori che avevano comportato degli scavi: si trattava pertanto di uno stato di fatto certamente né estemporaneo né improvviso. Ne consegue che alla luce della citata giurisprudenza sussiste la responsabilità del Comune di Recco quale ente pubblico proprietario della strada dal momento che la caduta fu causata dalle condizioni anomale nelle quali si trovava il bene pubblico tali da costituire oggettivamente un pericolo per i pedoni che in quella zona potevano legittimamente usare la sede viaria per l'attraversamento sulle strisce pedonali.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RESIDENTI

Sintesi: Si può ravvisare una condotta colposa del danneggiato nell'uso del bene demaniale nel fatto di chi, conoscendo o dovendo conoscere lo stato complessivamente usurato della strada che si trova nel suo piccolo Comune di residenza, avrebbe potuto e dovuto tenere una condotta più attenta e vigilante nell'uso della cosa, proprio perché stava camminando in ogni caso lungo una strada destinata al passaggio di veicoli e quindi notoriamente soggetta ad usura ed alla formazione di buche e/o avvallamenti a causa del continuo passaggio dei mezzi meccanici.

Estratto: «Ritiene peraltro il Tribunale che a fronte della pacifica responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. si possa comunque ravvisare nel caso concreto anche una condotta colposa della danneggiata nell'uso del bene demaniale che può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del proprietario/manutentore in proporzione all'incidenza causale del comportamento dell'attrice: in particolare M.L., conoscendo o dovendo conoscere lo stato "complessivamente" usurato della strada o comunque la condizione di generale "sgretolamento" dell'asfalto poiché il bene pubblico si trova in un piccolo Comune ove l'attrice risiede (pur non essendo certamente imposto la stessa di essere informata su ogni singolo dettaglio del manto stradale), avrebbe potuto e dovuto tenere una condotta "più attenta e vigilante" nell'uso della cosa proprio perché stava camminando in ogni caso lungo una strada destinata al passaggio di veicoli e quindi notoriamente soggetta ad usura ed alla formazione di buche e/o avvallamenti a causa del continuo passaggio dei mezzi meccanici. È invece presumibile che l'attrice, forse per prestare attenzione ai veicoli che stavano transitando lungo la via, non abbia fatto caso nel proprio incedere alle condizioni di generale usura dell'asfalto che se preventivamente notate e tenute in debito conto avrebbero invece potuto consentire a M.L. di camminare con maggior prudenza senza essere completamente distratta dalla presenza del traffico. Ritiene il Giudice che la danneggiata abbia quindi concorso alla causazione dell'evento con una condotta colposa in misura pari al 50% ai sensi dell'art. 1227, I comma, e 2056 c.c. Il Comune di Recco deve pertanto essere condannato a risarcire all'attrice il 50% dei danni patiti nel sinistro.»

\*\*\*

## IN LUOGO DELLA CONDANNA A PROVVEDERE SULL'ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE NON SI PUÒ CHIEDERE IL MERO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.1529 del 12/07/2012  
Relatore: Giovanni Tulumello - Presidente: Filoreto D'Agostino

### GIUDIZIO --> SILENZIO RIFIUTO --> AMMISSIBILITÀ RICORSO

Sintesi: La domanda di accertamento dell'illegittimità del ritardo nell'adozione della concessione demaniale marittima non è autonomamente proponibile, essendo i rimedi in tal caso previsti dall'ordinamento le azioni di cui all'art. 31 cod. proc. amm. e di cui all'art. 2-bis l. 241/1990.

Estratto: «Ritenuto, quanto alla domanda di accertamento dell'illegittimità del ritardo nell'adozione della concessione demaniale marittima, che la stessa non è autonomamente proponibile (per l'assorbente profilo che essa risulta in tal modo priva di alcuna utilità per gli interessati), essendo i rimedi in tal caso previsti dall'ordinamento le azioni di cui all'art. 31 cod. proc. amm., e di cui all'art. 2-bis l. 241/1990.»

\*\*\*

## L'AVVISO DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO NON PUÒ ESSERE IMPUGNATO IN GIUDIZIO

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.1551 del 13/07/2012  
Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Filippo Giamportone

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI  
ENDOPROCEDIMENTALI --> CASISTICA

Sintesi: È inammissibile il ricorso rivolto avverso l'avviso di avvio del procedimento volto all'acquisizione del immobile abusivo realizzato sulla fascia di rispetto dalla battaglia.

Estratto: «- rilevato altresì che il Comune ha riattivato il procedimento amministrativo a suo tempo sospeso, ed ha emesso il provvedimento impugnato con il presente ricorso;- considerato che il suddetto provvedimento è, nella sostanza e nella forma, una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'acquisizione del terreno oggetto della mancata demolizione, e che esso, per giurisprudenza costante, non costituisce atto autonomamente lesivo e, pertanto, non può essere impugnato; - ritenuto dunque che il presente ricorso è inammissibile in quanto rivolto avverso un provvedimento amministrativo non autonomamente impugnabile.»

\*\*\*

## IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI: LA PRETESA PATRIMONIALE DEL COMUNE SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALL'INSTALLAZIONE

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE II CIVILE del 16/07/2012  
Relatore: Eugenio Gatta - Presidente: Eugenio Gatta  
- Parti: Media Più s.r.l. c. Comune di Roma

TRIBUTI --> IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Sintesi: L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, istituite dal T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e ridisciplinate dal D.P.R. n. 639 del 1972, sono state oggetto di una profonda revisione con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Estratto: «Come è noto, l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, istituite dal T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e ridisciplinate dal D.P.R. n. 639 del 1972, sono state oggetto di una profonda revisione con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1993. Ai sensi

dell'art.18 del D.P.R. n. 639 del 1972, le esposizioni pubblicitarie effettuate su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al demanio comunale sono state assoggettate ad un canone di concessione, diverso e distinto dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di suolo pubblico. In attuazione della predetta normativa il "Comune di Roma", con successive delibere (Delib. n. 47 del 1988, Delib. n. 9287 del 1991) ha determinato l'ammontare dei canoni di concessione, comprensivi della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al T.U.F.L. e successive modificazioni. Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernente il riordino della finanza territoriale, ha ridisegnato la materia, stabilendo tra l'altro nuovi criteri di valutazione per la determinazione delle superfici tassabili ai fini dell'imposta sulla pubblicità e prevedendo l'obbligatoria adozione di appositi regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta e dei canoni di concessione. Con la deliberazione G.C. n. 1016/94 e con il Regolamento approvato con successiva delibera C.C. n.289/94, il "Comune di Roma" ha rideterminato l'ammontare dei canoni, uniformandosi ai criteri dettati per l'imposta sulla pubblicità e prevedendo un pagamento separato della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche; in particolare, è stata fissata una tariffa base, applicata alla superficie complessiva di facciata dell'impianto e non alla superficie di suolo occupata dallo stesso impianto. L'assetto normativo è stato successivamente innovato dal D.Lgs. n. 446 del 1997 che ha previsto, tra l'altro: 1) l'attribuzione ai Comuni di una "potestà regolamentare generale" in materia di disciplina "delle proprie entrate anche tributarie" (art.52, I co.); 2) la facoltà dei Comuni di escludere l'applicazione dell'imposta comunale, sulla pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993 "sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole a pagamento di un canone in base a tariffa" (art.62, I co.); 3) l'attribuzione ad apposito regolamento comunale delle disposizioni in tema di: determinazione della tariffa (art.62, II co. lett. d), modalità e termini di pagamento del canone (art.62, II co. lett. c), divieti limitazioni e agevolazioni nell'uso del bene (art.62, III co.), determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati, di importo non inferiore né superiore al doppio della relativa, tariffa (art.62, II co. lett. e), fatto salvo il potere di rimozione degli impianti (art.62, IV co.); 4) il principio della "equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone" dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati (art.62, II co. lett. e). Per quanto attiene agli impianti non autorizzati, quindi, la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 446 del 1997 ha previsto: A) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per la condotta illecita; B) la rimozione dell'impianto; C) la possibilità per il Comune di recuperare la diminuzione patrimoniale subita per il mancato sfruttamento del bene (perdita per la mancata concessione in uso del bene) con la richiesta di pagamento di un importo corrispondente al canone dovuto per la concessione in uso esclusivo, richiesta configurabile quale misura di carattere risarcitorio.»

#### DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> ABUSI PUBBLICITARI

Sintesi: In caso di installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati, la possibilità per il Comune di recuperare la diminuzione patrimoniale subita per il mancato sfruttamento del bene (perdita per la mancata concessione in uso del bene) con la richiesta di pagamento di un importo corrispondente al canone dovuto per la concessione in uso esclusivo è configurabile quale misura di carattere risarcitorio, con conseguente applicazione della prescrizione breve ex art. 2947 c.c..

Sintesi: La condotta illecita dell'installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati si compie con la installazione dell'impianto pubblicitario abusivo: non può pertanto configurarsi un illecito permanente, difettando la caratteristica della reiterabilità della condotta dell'autore dell'illecito e della attuale riproducibilità del nesso eziologico tra la condotta e il danno.

Sintesi: Alla data della installazione, o comunque al più tardi alla data dell'accertamento-contestazione dell'installazione di impianti pubblicitari abusivi, deve essere individuato il dies a quo di decorrenza del termine prescrizione ex art. 2947 c.c. per ottenere l'indennità (che in realtà costituisce un risarcimento del danno).

Estratto: «Alla luce della normativa appena , richiamata, deve essere preliminarmente valutata e accolta la dirimente eccezione di prescrizione sollevata dalla società attrice. Al riguardo, si osserva che:1) qualificata la pretesa patrimoniale per "indennità" come pretesa risarcitoria del danno, va applicata la prescrizione breve ex art.2947 c.c.;2) la condotta illecita della società si è compiutamente esaurita con la "installazione" dell'impianto pubblicitario abusivo: non può pertanto, configurarsi nella specie un illecito permanente difettando la caratteristica della reiterabilità della condotta dell'autore dell'illecito e della attuale riproducibilità del nesso eziologico tra la condotta e il danno (v. Cass. nn.2585/1978, 1624/1980, 5383/1980, 1346/1991, 1156/1995 e 16009/2000);3) se dunque l'illecito si consuma con la installazione del mezzo pubblicitario sul suolo pubblico, mentre la rimozione del manufatto - sia che venga attuata spontaneamente dal soggetto autore dell' illecito sia che venga attuata coattivamente dall'ente pubblico mediante esercizio dei poteri di autotutela ovvero sanzionatori ad esso riservati -appartiene ad un momento successivo ed estraneo all'elemento materiale costitutivo della fattispecie costitutiva dell'illecito, essendo volta a ripristinare la legalità violata, ne consegue che alla data della installazione o comunque al più tardi alla data dell'accertamento-contestazione dell'illecito deve essere individuato il dies a quo di decorrenza del termine prescrizione ex art.2947 c.c.Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, dalla documentazione in atti risulta che, con riferimento agli avvisi di liquidazione suindicati, i verbali di accertamento delle violazioni sono stati redatti in date antecedenti al 19.04.01, dies a quo dell'accertamento della violazione, considerato che gli avvisi di accertamento dell'indennità sono stati notificati il 19.04.06, deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione.»

\*\*\*

## IL PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA NON È UTILE AI FINI DELL'USUCAPIONE

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1283 del 16/07/2012

Relatore: Roberto Michele Palmieri - Presidente: Antonio Cavallari

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO -->  
USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> OCCUPAZIONE --> PERIODO DI  
OCCUPAZIONE

Sintesi: È a far data dal momento in cui l'occupazione diventa illegittima che si verifica un fatto idoneo a determinare l'interversione del possesso, prima operando in favore dell'Amministrazione una mera detenzione legale, inidonea ai fini della configurazione dell'*animus rem sibi habendi*, utile ai fini dell'usucapione.

Estratto: «Tanto premesso, va esaminata la preliminare eccezione del Comune resistente, di intervenuta acquisizione delle aree per usucapione. L'eccezione è infondata. Rileva il Collegio che il Comune ha proceduto alla materiale immissione in possesso in data 31.3.1988, fissando in cinque anni da tale data il termine per l'emanazione del decreto di esproprio. Di conseguenza, a far data dal 1°.4.1993 l'occupazione è divenuta illegittima, e si è nel contempo verificato un fatto idoneo a determinare l'interversione del possesso (prima operando in favore del Comune una mera detenzione legale, inidonea ai fini della configurazione dell'*animus rem sibi habendi*), utile ai fini dell'usucapione. E poiché l'odierno giudizio è iniziato nel 2011, e pertanto prima del decorso del ventennio utile ai fini dell'usucapione (art. 1158 c.c.), quest'ultima non può in alcun modo ritenersi soddisfatta, sicché il bene non può in alcun modo, sotto questo profilo, ritenersi acquisito alla mano pubblica.»

PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> TITOLO ACQUISITIVO

Sintesi: In assenza di un valido titolo idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001), va ordinata all'Amministrazione la restituzione del bene occupato illegittimamente.

GIUDIZIO --> ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> IN CASO DI CONTESTAZIONE DI COMPORTAMENTO OMISSIVO

Sintesi: L'esercizio del diritto alla restituzione del bene non è subordinato all'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a termine con l'emissione del decreto di espropriazione.

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA

Sintesi: L'esercizio del diritto alla restituzione del bene illegittimamente occupato può essere ostacolato dalla maturazione della usucapione ventennale.

Estratto: «Tanto chiarito, vanno ora esaminate le domande restitutorio-risarcitorie proposte dai ricorrenti. Le stesse sono fondate, nei termini che seguono. Come già chiarito da questa Sezione (cfr. TAR Puglia, Lecce, 2.11.2011, n. 1913), l'intervento dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, e specificamente dell'ottavo comma ("Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato") consente di escludere che la proprietà del bene utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica sia stata acquisita, nel passato, con un istituto diverso dal legittimo decreto espropriativo o dalla cessione bonaria. L'esercizio del diritto alla restituzione del bene, da un lato, non è subordinato all'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a

termine con l'emissione del decreto di espropriazione, dall'altro è ostacolato solo dalla maturazione della usucapione ventennale. Usucapione che, per le ragioni dette, non può in alcun modo ritenersi verificata. Pertanto, preso atto dell'assenza di un valido titolo idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis cit.), è evidente la permanenza della situazione di illiceità lamentata dai ricorrenti. Pertanto, in accoglimento della domanda principale proposta da questi ultimi, va ordinato al Comune di Sternatia la restituzione, in favore dei ricorrenti, delle aree in esame.»

#### PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE

Sintesi: La condotta di protrazione nel possesso del bene in assenza di un valido titolo di trasferimento della proprietà si configura in termini di illecito permanente, e non determina, pertanto, il decorso del termine prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.

Estratto: «Venendo ora all'ulteriore domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti per equivalente monetario, va anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dal Comune, atteso che, per le ragioni testé esposte, la sua condotta di protrazione nel possesso del bene in assenza di un valido titolo di trasferimento della proprietà si configura in termini di illecito permanente, e non determina, pertanto, il decorso del termine prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.»

#### PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO

Sintesi: In mancanza di un valido atto di acquisto della proprietà non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato; il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene.

#### PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DIES A QUO

Sintesi: Ai fini del calcolo del risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima il termine iniziale, a far data dal quale dovrà ritenersi sussistente l'obbligo risarcitorio, va identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, vale a dire dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra.

#### PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM

Sintesi: Ai fini del calcolo del risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, il termine finale deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione provvederà a restituire l'area, salva l'acquisizione legittima della stessa con

valido contratto, ovvero per effetto di provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001.

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> ART. 42 BIS DPR 327/2001

Sintesi: Il risarcimento del danno per il periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima deve essere quantificato in una somma, a titolo risarcitorio, da quantificare sulla base del criterio ormai legificato dall'art. 42 bis, comma 3, DPR 327/2001, pari ossia al 5% annuo sul valore venale del bene oggetto di occupazione.

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE --> RIVALUTAZIONE E INTERESSI --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DEBITO DI VALORE

Sintesi: La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di debito di valore, deve essere rivalutata alla data della sentenza di liquidazione e sulla stessa sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all'effettivo soddisfo.

Estratto: «Venendo ora alla quantificazione del pregiudizio risarcibile, e ribadendo quanto già in precedenza espresso da questa Sezione (cfr. TAR Lecce n. 1913/11 cit.), reputa il Collegio che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, stante la permanenza del diritto dominicale in capo ai ricorrenti. Piuttosto, il risarcimento deve operare in relazione all'illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire le voci di danno per il mancato godimento del bene, dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all'effettiva restituzione del bene; ciò salva la possibilità per l'amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso dei ricorrenti), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all'art. 42 bis d.p.r. n. 327/01. In particolare, il termine iniziale va identificato in quello in cui l'occupazione dell'area è divenuta illegittima (1.4.1993), mentre il termine finale va individuato in quello in cui il Comune resistente disporrà la restituzione dell'area, salva la sua legittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cui all'art. 42 bis d.p.r. n. 327/01. Con riferimento a tale contesto temporale, il Comune va condannato a corrispondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio, una somma da quantificare sulla base del criterio normativo di cui all'art. 42 bis co. 3, vale a dire il 5% annuo sul valore dell'area nel periodo considerato. Valore da calcolarsi sulla base del criterio sancito dall'art. 19 L.R. n. 3/05. Trattandosi di debito di valore, la somma dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza, e sulla stessa sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata, a partire dal valore attribuito al bene al momento dell'inizio della illegittima occupazione (Cass., SS.UU. n. 1712/1995), con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all'effettivo soddisfo.»



\*\*\*

## OCCUPAZIONE ABUSIVA: L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL COMPITO DI RIMUOVERE LE ATTREZZATURE NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI DELLO STABILIMENTO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.28551 del  
17/07/2012

Relatore: Aldo Fiale - Presidente: Saverio Felice Mannino

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> MANUFATTO  
PRECARIO

Sintesi: La natura «precaria» di un manufatto ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE  
STAGIONALI, CASE MOBILI, ROULOTTES

Sintesi: Non implica precarietà dell'opera il carattere stagionale di essa, posto che le opere stagionali sono destinate a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della loro funzione: correttamente, dunque, si esclude la precarietà di manufatti destinati ad essere rimossi al termine della stagione balneare.

Estratto: «1. In relazione al primo motivo di ricorso, va rilevato che la natura "precaria" di un manufatto - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. 3<sup>a</sup>, 16.1.2012, n. 1191; 26.9.2011, n. 34763; 26.6.2009, n. 26573; 22.6.2009, n. 25965; 25.2.2009, n. 22054; 20.3.2008, n. 12428) - ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. Il T.U. n. 380 del 2001, art. 6, comma 2, lett. b), - dopo le modifiche introdotte dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella L. 22 maggio 2010, n. 73 - prevede che possono essere installate, senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'Amministrazione comunale (anche per via telematica), le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Non implica precarietà dell'opera, però, il carattere stagionale di essa, posto che le opere stagionali sono destinate a soddisfare bisogni

non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della loro funzione (vedi Cass., sez. 3<sup>^</sup>, 16.1.2012, n. 1191; 12.10.2011, n. 36826; 13.6.2006, n. 20189; nonché C. Stato, sez. 4<sup>^</sup>, 22.12.2007, n. 6615). Nella fattispecie in esame, pertanto, il giudice del merito ha legittimamente escluso il requisito della temporaneità, non ravvisando un uso realmente precario di manufatti destinati ad essere rimossi al termine della stagione balneare, ed a tale esclusione è pervenuto con motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO

Sintesi: Ai fini dell'art. 1161 cod. nav., costituisce «occupazione abusiva» anche il mantenimento senza titolo del possesso dello spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento.

Sintesi: Configura il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. l'occupazione di un tratto di spiaggia mediante realizzazione di un'area giochi di mt. 10,50 x 5,50 delimitata da pali metallici, poiché tale condotta sacrifica ad evidenza l'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale.

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> SOGGETTO ATTIVO

Sintesi: L'affidamento ad un soggetto specifico in possesso del brevetto di assistente bagnanti del compito di rimuovere le strutture destinate ai bagnanti non esclude la responsabilità dei soci della società proprietaria dello stabilimento, posto che in capo ad essi rimangono compiti di amministrazione e gestione.

Estratto: «2. Ai fini dell'art. 1161 c.n., costituisce "occupazione abusiva" anche il mantenimento senza titolo del possesso dello spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento (cfr. Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 13.11.1992, n. 10960, Baldini; 25.5.1992, n. 6314) e configura sicuramente tale reato l'occupazione di un tratto di spiaggia mediante realizzazione di un'area giochi di mt. 10,50 x 5,50 delimitata da pali metallici, trattandosi di condotta che implica l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, dal quale il soggetto agente trae profitto e che esclude quello del soggetto pubblico. La condotta medesima, inoltre, sacrifica ad evidenza l'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale. 3. La mancata rimozione della struttura non può essere ascritta alla sola M.M., che, essendo in possesso del brevetto di assistente bagnanti, aveva avuto il compito di svolgere tale attività sulla spiaggia. Detto affidamento di ulteriori competenze specifiche, infatti, non esclude i compiti di amministrazione e gestione che la legge demanda a tutti i soci accomandatari.»

\*\*\*

## PER ESSERE CONDANNATI A RIMUOVERE I RIFIUTI DALLA STRADA BASTA AVER OMESSO DI IMPEDIRNE L'ABBANDONO

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE II BOLOGNA n.513 del  
17/07/2012

Relatore: Bruno Lelli - Presidente: Giancarlo Mozzarelli

DEMANIO E PATRIMONIO --> RIFIUTI --> RIMOZIONE DI RIFIUTI  
ABBANDONATI

Sintesi: Se è vero che l'art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi sostituito dal D.Lvo. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3) prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente.

Sintesi: Il requisito della colpa postulato dall'art. 192, comma 3, D.Lvo. n. 152 del 2006, ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE -->  
RIMOZIONE DI RIFIUTI

Sintesi: In tema di rimozione di rifiuti dalle strade, il canone dell'ordinaria diligenza va definito in relazione all'art. 14 del codice della strada (D.L.vo n. 285/1992) che prevede un obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze: tale norma, fatto salvo il caso fortuito, impone quindi all'ANAS obblighi particolari anche in materia di rimozione dei rifiuti che insistono non solo sulla carreggiata, ma anche sulle pertinenze.

Sintesi: Il Comune non è tenuto ad una motivazione particolare per imporre all'ente proprietario della strada di rimuovere i rifiuti abbandonati.

Estratto: «L'ANAS, in sostanza, deduce il mancato accertamento di una propria responsabilità con conseguente insussistenza dell'obbligo di smaltimento, in relazione alle

caratteristiche del bene e con riguardo alla sua estensione ed alla sua difficile controllabilità. La questione controversa ha trovato soluzione con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84 che ha richiamato la Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4472, secondo cui, se è vero che l'art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi sostituito dal D.Lvo. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3) prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi. Si deve poi aggiungere che, in materia di strade, il canone dell'ordinaria diligenza va definito in relazione all'art. 14 del codice della strada (D.L.vo n. 285/1992) che prevede un obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze. Tale norma, fatto salvo il caso fortuito, impone quindi all'ANAS obblighi particolari anche in materia di rimozione dei rifiuti che insistono non solo sulla carreggiata, ma anche sulle pertinenze; ne consegue che il comune non era tenuto ad una motivazione particolare.»

Sintesi: Nel panorama normativo antecedente al D.Lvo. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3, la giurisprudenza aveva ritenuto che l'ordinanza di cui all'art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 rientrasse fra le attribuzioni della dirigenza.

Estratto: «Risulta infondato anche il motivo attinente all'incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento, in quanto, anteriormente al D.Lvo. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3, la giurisprudenza ha ritenuto che l'ordinanza di cui all'art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 rientri fra le attribuzioni della dirigenza ( C.St., V, n. 3765/2009; TAR Sardegna, II, n. 1086/2008).»

\*\*\*

## SARDEGNA: IL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI NON PUÒ IMPEDIRE IL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.709 del 17/07/2012  
Relatore: Alessandro Maggio - Presidente: Alessandro Maggio

PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI -->  
REGIONI/PROVINCE --> SARDEGNA